



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DG DISR

Prot. Uscita del 31/01/2013

Numero: **0001934**

Classifica:



VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

VISTO l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento della produzione media annua;

VISTO l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

VISTO il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

VISTO il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

VISTI i D.M n. 8809 del 20/04/2011 e n. 26540 del 13/12/2011 con i quali sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTI i propri decreti 18 gennaio 2012 n. 1324, registrato alla Corte dei Conti il 22 febbraio 2012, registro 2 foglio 348, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2012, e 8 maggio 2012, n. 9948, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2012, registro 7 foglio 57 con il quale sono state modificate, tra l'altro le modalità di calcolo dei parametri contributivi sulle polizze multi rischio per l'anno 2012;

VISTA la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile 2011, 9 novembre 2011 e con i quali sono state stabilite le nuove procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTE le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTE le proposte pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;

RITENUTO di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e Comunitaria;

RITENUTO altresì opportuno indirizzare l'aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire una migliore distribuzione territoriale delle imprese che si assicurano;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2013;

**DECRETA:**

**Art. 1**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, in attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009, e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, si stabilisce quanto segue:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

<b>CEREALI</b> AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE <b>OLEAGINOSE</b> COLZA GIRASOLE SOIA <b>ORTICOLE</b> AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETA BROCCOLI CARCIOFI CARDO ALIMENTARE CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI FINOCCHI FRAGOLE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINA <b>LEGUMINOSE</b> ARACHIDE CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE	Segue <b>LEGUMINOSE</b> LUPINI PISELLI <b>FORAGGERE</b> ERBA MEDICA ERBAI FAVINO LOIETTO SULLA TRIFOGLIO LUPINELLA <b>COLTURE INDUSTRIALI</b> ARBOREE DA BIOMASSA ERBACEE DA BIOMASSA BARBABIETOLA ZUCCHERO PATATE PIOPPA TABACCO SUGHERETE <b>TESSILI</b> CANAPA LINO <b>POMACEE</b> MELE PERE <b>DRUPACEE</b> ALBICOCCHIE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE <b>AGRUMI</b> ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA <b>OLIVICOLE</b> OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA <b>VITICOLE</b> UVA DA TAVOLA UVA DA VINO <b>FRUTTICOLE VARIE</b> ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA	Segue <b>FRUTTICOLE VARIE</b> GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE <b>FRUTTA IN GUSCIO</b> MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO <b>ORNAMENTALI</b> PIANTE FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI <b>VIVAI ARBOREE E ERBACEE</b> VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE ERBACEE <b>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO</b> Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali <b>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</b> Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI <b>PIANTE AROMATICHE</b> ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ALTRE AROMATICHE <b>ALTRE COLTURE</b> MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI
---	--	---



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 - Avversità catastrofali

Anno 2013	Anno 2014
<b>ALLUVIONE</b>	<b>ALLUVIONE</b>
<b>SICCITA'</b>	<b>SICCITA'</b>
	<b>GELO</b>

1.2.2 Altre avversità

Anno 2013	Anno 2014
<b>COLPO DI SOLE E VENTI SCIROCCALI</b>	<b>COLPO DI SOLE E VENTI SCIROCCALI</b>
<b>ECESSO DI NEVE</b>	<b>ECESSO DI NEVE</b>
<b>ECESSO DI PIOGGIA</b>	<b>ECESSO DI PIOGGIA</b>
<b>GELO BRINA E SBALZI TERMICI</b>	<b>BRINA E SBALZI TERMICI</b>
<b>GRANDINE</b>	<b>GRANDINE</b>
<b>VENTI FORTI</b>	<b>VENTI FORTI</b>

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 AVVERSITA' ASSICURABILI CON POLIZZA PLURIRISCHIO A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE - TROMBA D'ARIA - ECESSO DI NEVE - VENTO FORTE - URAGANO - FULMINE - GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
--



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI  
CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI  
CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

1.6.1 Perdite dovute ad animali selvatici a carico dell'uva da vino

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI
LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

PESTE SUINA CLASSICA
PESTE SUINA AFRICANA
VEVICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA
SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

INFLUENZA AVIARIA
NEWCASTLE
SALMONELLOSI

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

NOSEMIASI
PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA
VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

INFUENZA EQUINA
ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA
ARTERITE VIRALE





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOOZONOSI
DERMATOFITOSI
MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI  
AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO
COSTO DI MACELLAZIONE IN AZIENDA

**Art. 2**

1 - I valori assicurabili con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008.

**Art. 3**

1 - Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'articolo 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

2 - Per l'anno 2013 la copertura assicurativa dovrà comprendere almeno due avversità atmosferiche tra quelle elencate all'articolo 1.2.2 ed eventualmente le fitopatie e gli attacchi parassitari, elencati all'articolo 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.

A partire dall'anno 2014 la copertura assicurativa dovrà comprendere almeno tre avversità atmosferiche, elencate all'articolo 1.2.2, a cui si potranno aggiungere fitopatie, attacchi parassitari, elencati all'articolo 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.

3 - Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche coprono l'insieme delle avversità elencate all'articolo 1, punto 1.2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

4 - Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie già ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno precedente, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine può essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione.

5 - Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'articolo 1, punto 1.4.

6 - I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizootie, elencate all'articolo 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

7 - Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità per singola specie assicurata elencate all'articolo 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7 ad eccezione delle epizootie a sviluppo endemico e di quelle inserite a carattere sperimentale che possono essere comprese facoltativamente.

8 - Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

- 9 - Le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi sono introdotte con polizze a carattere sperimentale.
- 10 - La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
- 11 - Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui al punto 2 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizootie), non è consentita la stipula di più polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento;
- 12 - I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b). A tal fine le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili. Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.

## **Art. 4**

- 1 - Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia.
- 2 - Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale e macrouso, di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999.
- 3 - Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

## **Art. 5**

- 1 - La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

2 - Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

3 - La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'articolo 11, del decreto 29 luglio 2009, può essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'articolo 12, comma 2, punto a), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006.

4 - In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali, su richiesta della Regione interessata, sono modificate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le previsioni assicurative contenute all'articolo 1, per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex Post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.

5 - Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 2 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) Polizze con soglia di danno

- Colture/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con due avversità solo per l'anno 2013: fino al 65% della spesa ammessa;
- Colture/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con almeno tre avversità: per il 2013 fino al 75% della spesa ammessa. A partire dal 2014 la percentuale di aiuto massima per questa tipologia di polizze potrà arrivare fino al 65% della spesa ammessa;
- Colture/eventi assimilabili a calamità naturali/multirischio: fino all'80% della spesa ammessa;
- Colture (esclusa uva da vino)/fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio con almeno tre avversità o multirischio: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

- Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio: fino all'80% della spesa ammessa;
- Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);
- b) Polizze senza soglia di danno:
  - Colture (compresa uva da vino)/altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio o multirischio: fino al 50% della spesa ammessa;
  - Uva da vino/perdite dovute ad animali selvatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  - Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio: fino al 50% della spesa ammessa;
  - Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;
  - Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 50% della spesa ammessa;
  - Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 50% della spesa ammessa;
  - Allevamenti/necessità di macellazione con inidoneità al trasporto/Costo di macellazione in azienda: fino al 50% della spesa ammessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 GEN. 2013

IL MINISTRO

## ALLEGATO 1

### TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI

<p><b>UVA</b>            UVA DA VINO            UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE            UVA DA TAVOLA            UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE  <b>FRUTTA</b>            ACTINIDIA            ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE            ALBICOCCHIE            ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE            CILIEGE            CILIEGIE PROTETTE            NETTARINE            NETTARINE PRECOCI            NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE            NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE            MELE            MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE            MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA            PERE            PERE PRECOCI            PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE            PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE            PESCHE            PESCHE PRECOCI            PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE            PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE            SUSINE            SUSINE PRECOCI            SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE            SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE            ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia)            ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)            BERGAMOTTI            CEDRO            KUMQUAT            LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)            LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)            MANDARANCE            MANDARANCE PRECOCI            MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)            MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)            POMPELMI            SATSUMA            CACHI            CASTAGNE            FICHI            FICHI D'INDIA            GELSI            LAMPONI            LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,            MIRTILLI PROTETTI            MIRTILLI            MORE            NESPOLE DEL GIAPPONE</p>	<p>RIBES            UVA SPINA            MANDORLE            NOCCIOLE            NOCI            PISTACCHI            GIUGGIOLE            MELAGRANE            AVOCADO  <b>CEREALI</b>            AVENA            FARRO            FRUMENTO DURO            FRUMENTO TENERO            MIGLIO            ORZO            SEGALE            TRITICALE            FRUMENTO DURO SEME            FRUMENTO TENERO SEME            ORZO SEME            SEGALE DA SEME            RISO            RISO INDICA  <b>MAIS E ALTRE</b>            MAIS DA GRANELLA            MAIS DA SEME            MAIS DOLCE            MAIS DA INSILAGGIO            SORGO            GRANO SARACENO  <b>ORTIVE E ORNAMENTALI</b>            AGLIO            ASPARAGO            BIETA DA COSTA            BIETA LISCIA DA TAGLIO            BROCCOLETTO            BROCCOLO            CARCIOFO            CARDO            CAROTA            CAVOLFIORE            CAVOLO CAPPUCCIO            CAVOLO VERZA            CAVOLO NERO            CETRIOLI            CIPOLLE            CIPOLLINE            COCOMERI            FINOCCHI            FIORI DI ZUCCHINA            FRAGOLE            FRAGOLE PROTETTE            INSALATE            MELANZANE            MELONI            PEPERONI            PORRO            RADICCHIO</p>
--	--

Segue **ORTIVE E ORNAMENTALI**

RAPA  
BARBABIETOLA ROSSA  
RAVANELLO  
SCALOGNO  
SEDANO  
SEDANO DA SEME  
SPINACI  
ZUCCA  
ZUCCHINA FIORE  
ZUCCHINE  
FAGIOLI  
FAGIOLINI  
FAVE  
PISELLI  
PISELLI SEME  
BARBABIETOLA ROSSA SEME  
CAROTA SEME  
CAVOLFIORE SEME  
CAVOLI SEME  
CETRIOLI SEME  
CICORIA SEME  
CIPOLLA SEME  
FINOCCHIO SEME  
INDIVIA SEME  
LATTUGHE SEME  
PORRO SEME  
RAPA SEME  
RAVANELLO SEME  
SPINACIO SEME  
ZUCCA SEME  
ZUCCHINE SEME  
ORTICOLE SOTTO SERRA  
ORTICOLE SOTTO TUNNEL  
FLORICOLE IN PIENO CAMPO  
FLORICOLE SOTTO SERRA  
FLORICOLE SOTTO TUNNEL  
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO  
**POMODORI**  
POMODORO CONCENTRATO  
POMODORO DA TAVOLA  
POMODORO PELATO  
**ALTRE INDUSTRIALI**  
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO  
COLZA  
GIRASOLE  
SOIA  
PATATA  
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME  
COLZA SEME  
GIRASOLE SEME  
PATATA DA SEME  
TABACCO  
**OLIVE**  
OLIVE OLIO  
OLIVE TAVOLA  
**VIVAI**  
ASTONI PIANTE FRUTTO  
NESTI DI VITI  
PIANTE DI VITI PORTA INNESTO  
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO  
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA  
**VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO**  
Arbusti  
Erbacee perenni  
Piante da fiore  
Palme  
Rampicanti

Segue **VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO**

Siepi  
Alberi ornamentali sempreverdi  
Alberi ornamentali caducifoglie  
Rosai  
Altre ornamentali  
**VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO**  
Siepi  
Alberi ornamentali sempreverdi  
Alberi ornamentali caducifoglie  
Altre ornamentali  
**VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI**  
**VIVAI DI PIANTE DI OLIVO**  
**VIVAI DI PIOPI**  
**VIVAI DI VITI**  
**VIVAI DI PIANTE FORESTALI**  
**ALTRE COLTURE**  
ARACHIDI  
CECI  
CICERCHIA  
FAVINO  
FAVINO DA SEME  
LENTICCHIE  
LUPINI  
ERBA MEDICA  
ERBA MEDICA SEME  
ERBAI GRAMINACEE  
ERBAI LEGUMINOSE  
ERBAI MISTI  
LOIETTO  
LOIETTO DA SEME  
LUPINELLA  
PISELLO PROTEICO  
PRATO  
PRATO PASCOLO  
SULLA  
TRIFOGLIO  
TRIFOGLIO SEME  
ERBACEE DA BIOMASSA  
ARBOREE DA BIOMASSA  
PIOPPO  
SUGHERETE  
CANAPA  
CANAPA DA SEME  
LINO  
ANICE  
ANICE STELLATO  
ANICE STELLATO DA SEME  
BASILICO  
BASILICO DA SEME  
CORIANDOLO  
CORIANDOLO DA SEME  
CRESCIONE DA SEME  
LINO DA SEME NON TESSILE  
ANETO DA SEME  
PEPERONCINO  
PREZZEMOLO  
PREZZEMOLO SEME  
RUCOLA SEME  
MIRTO  
ROSA CANINA  
ZAFFERANO PISTILLI  
ZAFFERANO BULBI  
LUPPOLO  
FIENO GRECO  
PIANTE AROMATICHE  
PIANTE OFFICINALI

## ALLEGATO 2

### METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

#### COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla media delle tariffe disponibili degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione comune/prodotto/garanzia (pluririschio e multirischio). In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

La tariffa media sopracitata è calcolata secondo la seguente formula:  $[(\text{somma dei premi assicurativi del periodo di riferimento})/(\text{somma dei valori assicurati nel periodo di riferimento})] \times 100$ .

Il parametro contributivo massimo per la pluririschio con due eventi è: 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1; per il resto delle combinazioni il parametro massimo è 25.

Ai fini del calcolo delle tariffe medie degli ultimi tre anni si utilizzano i seguenti dati assicurativi:

- pluririschio con due eventi: dati delle polizze pluririschio con due eventi (sia avversità catastrofali che altre avversità);
- pluririschio con almeno tre eventi: dati delle polizze pluririschio con tre e più eventi (sia avversità catastrofali che altre avversità);
- multirischio: dati delle polizze multirischio.

#### PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione provincia/prodotto/garanzia. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla media nazionale dei tre anni della combinazione prodotto/garanzia.

La tariffa media degli ultimi tre anni è calcolata secondo la seguente formula:  $[(\text{somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio})/(\text{somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio})] \times 100$ .

#### STRUTTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media nazionale degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni prodotto. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.



La tariffa media degli ultimi tre anni è calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio)/(somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio)] x 100.

## **NUOVI ASSICURATI**

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.



## ALLEGATO 3

### 2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

#### I - EVENTI AVVERSI

**Grandine:** acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

**Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**Alluvione:** calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**Vento Forte:** fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**Vento Sciroccale:** movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**Sbalzo termico:** Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

**Colpo di sole:** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**Eccesso di neve:** precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

## II – GARANZIE

**Garanzie pluririschio** si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da almeno due eventi, per l'anno 2013 e almeno 3 eventi per l'anno 2014, tra quelli ammessi all'assicurazione agevolata.

### **Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche**

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie e degli attacchi parassitari. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08.

## III - GARANZIE ZOOTECNIA

**Mancato reddito:** perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.

**Mancata produzione di latte vaccino:** riduzione della produzione di latte dovuta a valori termometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di

umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

**Abbattimento forzoso:** Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

**Costo di smaltimento:** Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

**Costo di macellazione in azienda:** Costo sostenuto per l'abbattimento in azienda di animali da avviare alla macellazione che si trovano in condizioni di inidoneità al trasporto ai sensi della normativa comunitaria a causa di lesioni, problemi fisiologici, patologie. L'inidoneità al trasporto dovrà essere certificata dal veterinario ispettore al macello.